

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
**COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI**

**PRGC**

Piano Regolatore Generale Comunale

**VARIANTE n°16**

**Reiterazione dei vincoli urbanistici e procedurali**

Variante di livello comunale ai sensi della LR 21/2015 (punto g del 1° comma, art.7)

**RAPPORTO PRELIMINARE  
PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS**

copia conforme all'originale adottato  
con delibera C.C. n. .... del .....

luglio 2017

**RAPPORTO PRELIMINARE  
per la verifica di assoggettabilità a VAS**

art.12 del D.lgs.152/2006

**Premesse normative della VAS**

**Descrizione del piano o programma**

**Analisi delle potenziali ricadute del Piano  
Analisi dei potenziali impatti del Piano**

**Conclusioni**

## Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS

## 1. Premesse normative della VAS

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica - VAS - dei contenuti della presente variante si avvia attraverso una Verifica di assoggettabilità avente lo scopo di valutare se i contenuti della variante al PRGC possano comportare un impatto significativo, e negativo, sull'ambiente.

La fase di valutazione si svolge secondo le modalità descritte dall'art.12 del D.Leg.vo 152/2006.

**DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152**  
**Norme in materia ambientale. (CODICE DELL'AMBIENTE)**

**Articolo 12 Verifica di assoggettabilità'**

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'**autorità procedente** trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un **rapporto preliminare** comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, **facendo riferimento ai criteri dell'allegato I** del presente decreto.

2. L'**autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti** in materia ambientale da consultare e **trasmette loro il documento preliminare** per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il **provvedimento di verifica assoggettando o escludendo** il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art.12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati

**Articolo 6 - Oggetto della disciplina**

1. ....
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
  - a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori ..... della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, .....
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di **piccole aree a livello locale** e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.
- 3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente (3).

**PROPONENTE:****UTC****AUTORITÀ PROCEDENTE:**Consiglio comunale  
pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il Piano**AUTORITÀ COMPETENTE:**

la Giunta Comunale

**Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS****Art.4 della LR n.16/2008** (Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per:

- a) **proponente**: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
- b) **autorità procedente**: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;
- c) **autorità competente**: la Giunta comunale;

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate **piccole aree a livello locale**:

- a) le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo);
- b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).

3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di **piccole aree a livello locale** così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, **l'autorità competente valuta**, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'**allegato I** della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.

**ALLEGATO I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152**

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
  - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
  - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

### **Descrizione del piano o programma**

La variante n.16 ha come unico obiettivo, e contenuto, la reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali del PRGC in quanto decaduti a far data dall'11/12/2013.

Motivando tale reiterazione la variante conferma unicamente previsioni vigenti dello strumento urbanistico senza introdurre modifiche alle previsioni del Piano.

Ai sensi della LR 21/2015 (art.7, 1° comma, punto g) la presente variante rientra tra le varianti di livello comunale, ed in quanto tale, per quanto attiene alla procedura della VAS, ricade nel novero dei *"... piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale..."* di cui all'art.6 del D.Leg.vo 152/2006 (comma modificato dal D.Leg.vo 128/2010 e ripreso altresì dalla normativa regionale con l'art.4 della LR 16/2008).

## Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS

**Analisi delle potenziali ricadute del Piano**

Per analizzare le potenziali ricadute della Variante si procede di seguito alla specifica trattazione delle **caratteristiche del piano e dei relativi impatti** secondo lo schema elencato dall' "**allegato I**" (*Criteria per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art.12*) della parte II del decreto legislativo 152/2006

**1. Caratteristiche del piano** o del programma, tenendo conto in particolare, dei segg.elementi:

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;</li> </ul> | La variante n.16 al PRGC si configura come un intervento <i>manutentivo</i> del PRGC vigente che non apporta modifiche alle previsioni dello stesso. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;</li> </ul>  | Non sono riscontrabili ricadute, determinate dalla presente variante, su altri piani sovraordinati nè sottordinati.                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;</li> </ul>  | La variante n.16 al PRGC si configura come un intervento <i>manutentivo</i> del PRGC vigente che non apporta modifiche alle previsioni dello stesso. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;</li> </ul>  | La variante n.16 al PRGC si configura come un intervento <i>manutentivo</i> del PRGC vigente che non apporta modifiche alle previsioni dello stesso. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).</li> </ul>                                     | La variante n.16 al PRGC si configura come un intervento <i>manutentivo</i> del PRGC vigente che non apporta modifiche alle previsioni dello stesso. |

## Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS

**2. Caratteristiche degli impatti** e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;</li> </ul>   | La variante n.16 al PRGC si configura come un intervento <i>manutentivo</i> del PRGC vigente che non apporta modifiche alle previsioni dello stesso, pertanto non espone il territorio ad impatti incrementali |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• carattere cumulativo degli impatti;</li> </ul>   | Non vi sono previsioni della variante che possano considerarsi aggiuntive rispetto al previgente.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• natura transfrontaliera degli impatti;</li> </ul>  | Non si da luogo ad impatti transfontalieri.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);</li> </ul>  | La variante n.16 non contempla azioni che possano introdurre rischi aggiuntivi per la salute e/o l'ambiente.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);</li> </ul>   | Non vi sono previsioni della variante che possano considerarsi aggiuntive rispetto al previgente.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- delle speciali caratteristiche naturali</li> <li>o del patrimonio culturale,</li> </ul> </li> </ul>                             | Non vi sono previsioni della variante che possano considerarsi aggiuntive rispetto al previgente.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;</li> </ul> </li> </ul> | Per effetto della variante n.16 non sono prevedibili effetti in grado di influire sulla vulnerabilità del territorio interessato, nè viene intensificato l'utilizzo del suolo.                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.</li> </ul>  | Non sono previste modificazioni di impatto, antropico o paesaggistico, a carico di elementi paesaggistici o ambientali di pregio.  |

## Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte in merito alle tematiche indicate dall'allegato I al D.Leg.vo 152/2006, sulla base dei contenuti specifici della variante n.16 al PRGC del Comune di Forgaria nel Friuli illustrati nella presente relazione, si può ritenere che la variante in esame non determini effetti significativi sull'ambiente e che pertanto si possa escludere la valutazione di cui agli artt.da 13 a 18 del D.Leg.vo 152/2006.